

Pratica

Azienda Elettrica Crespi

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI
MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano 24 giugno 1935

A S.E. l'on. avv. Ivanoe Bonomi

--- R O M A ---

Piazza della Libertà 4

CARO BONOMI,

AZIENDA ELETRICA CRESPI-&.C.--IMPIANTI IDROELETTRICI VALLE SERIANA

In data 30 marzo u.s. è stato emesso il decreto di concessione che da tempo si attendeva, per le varianti di derivazione del Lago Nero in Aviasco.

Del decreto stesso l'Ufficio del Genio Civile di Bergamo ha dato notizia alla Azienda Elettrica Crespi, perchè provveda alla relativa registrazione, il cui termine scadrebbe, a quanto mi si è detto, col giorno 30 corrente.

Col decreto suddetto si respinge l'istanza 19 (o 18 ?) settembre 1928 della A.E.C. per la concessione di esonero totale dai canoni sulla potenza complessiva di HP 2950.10 a sensi dell'articolo 48 del R.D. 9 ottobre 1919 n. 2161.

La cliente mi ha ora interpellato circa la possibilità di ritornare alla carica per ottenere l'esonero di cui trattasi.

So che la cosa è assai difficile, dati i precedenti della pratica. Noi stessi, infatti, di fronte al reciso rifiuto opposto dal Ministero su questo punto, avevamo già ripiegato sulla discussione della data di decorrenza dei canoni; e il discutere della decorrenza presuppone, naturalmente, l'ammissione che i canoni siano dovuti.

In questa materia, però, l'ultima parola non è mai detta. Nuove persone, o nuovi criteri, possono condurre a radicali o parziali mutamenti di scena.

Nella fattispecie, qualche riserva fu sempre mantenuta.

Oltre a ciò, un appiglio potrebbe essere fornito dalla motivazione del rifiuto. Il Ministero ha motivato che la concessione di esonero totale dai cano-

ni sulla potenza complessiva di HP 2950.10 a sensi dell'art.48 del R.D.9 ottobre 1919 n.2161 "non può essere accolta giacchè essa, per la potenza producibile con l'impianto originario, avrebbe dovuto essere presentata entro i termini prescritti dall'art.85 del regolamento 14 agosto 1920 n.1285 prorogati col R.D.7 aprile 1921 n.556, e per l'energia prodotta con le varianti, oggetto del presente decreto, avrebbe dovuto essere presentata almeno insieme alla domanda di varianti, a sensi dell'art.53 del precitato regolamento".

Io avrei ancora compreso che il Ministero respingesse la domanda, dichiarando, sic et simpliciter, di non ravvisare opportuno un esonero che l'articolo 48 del R.D.9 ottobre 1919 sembra rimettere al suo criterio discrezionale ("possono essere accordati..."), o aggiungendo che alcuni articoli (art.2 e art.3) dell'atto di transazione 25/3/1927 sembravano ammettere senz'altro l'onere dei canoni.

L'aver invece eccepito che la domanda di esonero non sarebbero state proposte tempestivamente può darci modo di insorgere, adducendo le ragioni, indubbiamente assai serie, che io ti ricordai nella mia lettera del 27 febbraio 1930.

Come è possibile, infatti, parlare di domanda tardiva, quando fra le parti pendeva una causa, nella quale la A.E.C. rivendicava, non senza valide ragioni, il suo diritto di proprietà sulle acque di cui trattasi ?

Prescindendo da questo rilievo, come si potrebbe dimenticare che le parti, anzichè provocare il responso giudiziale, preferirono comporre transattivamente la vertenza, e nell'atto di transazione fecero constare che "relativamente alle concessioni riguardanti gli impianti di Gromo e di Aviasco nonchè di Gandellino, si richiamano a favore della A.E.C., se ed in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai Decreti Reali 2.10/1919 n.1995, 17 settembre 1925 n. 1852 e 30/dicembre 1923 n.5069" ?

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

= 3 =

Sarebbe bastato che il Ministero interpellasse, anziché l'Avvocatura Generale dello Stato, l'Avvocatura Distrettuale di Milano, per apprendere, con assoluta certezza, che, con quell'atto, si erano volute assicurare alla A.E.C., in corrispettivo del riconoscimento della demanialità dei laghi, tutte le agevolazioni contemplate dalla legge, comprese anche quelle facoltative, vale a dire rimesse alla volontà dell'Autorità amministrativa.

La frase "se e in quanto applicabili", ricordo benissimo essere stata introdotta, per desiderio dell'Avvocatura, a scarico di sue responsabilità, per il caso che i tre decreti ricordati contenessero disposizioni agevolative nettamente estranee al caso della A.E.C.

D'altra parte un nuovo argomento, di carattere essenzialmente pratico, può essere oggi addotto: vale a dire le gravissime difficoltà in cui sono venute a trovarsi tutte le aziende idroelettriche.

Gli impianti eseguiti risaltano ora estremamente cari in confronto al loro attuale valore. E la loro utilizzazione è assai ridotta. Come il Ministero deve ben sapere, i laghi-serbatoio della A.E.C. sono quasi sempre pieni; e se si vuol utilizzare in qualche modo l'energia, la si deve cedere per usi industriali, a prezzi quasi irrisori.

Tu dovresti vedere se è ancora possibile far valere gli argomenti da me sommariamente accennati, e gli altri migliori che ti riuscisse di trovare.

E' inutile aggiungere che, se uno spiraglio esistesse, l'A.E.C. non penserebbe certo a lasciarsi sfuggire l'occasione, insistendo in una rivendicazione totalitaria. Essa sarebbe per contro disposta a qualsiasi combinazione.

L'art. 48 contempla, oltre all'ipotesi di esonerazione totale, anche quella di esonerazione parziale.

L'A.E.C. avrà, fra poco, pagato L. 175/mila per canoni; e precisamente Lire

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI
MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

= 4 =

105.000 nell'agosto 1931, L. 35.000 nell'agosto 1932 ed altre L. 35.000 con l'agosto prossimo. Si potrebbe, sempre in via di esempio, abbandonare la somma già versata, pur di assicurarsi l'esonero per l'avvenire.

Altra forma di definizione intermedia potrebbe essere data dall'esonero per ciò che concerne l'energia prodotta con le varianti, continuando invece a pagare il canone per l'energia ricavata dall'impianto originario (HP. 766, 88).

In una parola, tutto ciò che si potesse ottenere, sarebbe, nella odierna situazione, tanto di guadagnato.

La cliente mi ha rammentato come altre aziende, forse meno meritevoli sotto vari punti di vista, fruiscono in pieno di tutte le agevolazioni, pur non essendo state in causa, pur non avendo dovuto fare alcuna rinuncia come quella, radicale, richiesta alla A.E.C., e pur non essendosi assicurato, con un atto transattivo, quel trattamento di sicuro favore che alla A.E.C. si volle garantire coll'atto di transazione 25 marzo 1927.

Attendo con interesse di conoscere da te se esiste qualche probabilità di successo, o se tu non ritieni neppure di poter tentare.

Particolarmente urgente sarebbe poi il conoscere se, con la registrazione del decreto di concessione, da parte della A.E.C., dovranno ritenersi pregiudicate le eventuali ragioni della stessa; e se la A.E.C. potrà poi invocare il decreto di concessione agli effetti utili (e cioè per ottenere il collaudo definitivo, e la successiva corresponsione del sussidio governativo di 40 lire per HP) pur facendo qualche riserva circa la negata esenzione dai canoni.

Sul primo punto (pregiudizio derivabile dal pagamento della tassa di

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

- 5 -

registro)credo senz'altro di poter rispondere negativamente. La registrazione, infatti, deve essere eseguita entro un termine fisso; ed il provvedervi non può essere considerato come atto, totale o parziale, di acquiescenza.

Sul secondo punto, invece, ho dei dubbi; nel senso che, se la A.E.C., nell'invocare il decreto, farà delle riserve, il Ministero ne trarrà probabilmente motivo per sospendere sia il collaudo definitivo, sia la corresponsione dei sussidi.

Dato che i sussidi ammontano a L.120.000 circa annue, e quattro annualità sono già maturate, tu comprendi quale danno ne deriverebbe alla cliente.

Sarebbe quindi assai utile il poter conseguire il risultato di tenere viva, con qualche sia pur generica riserva, la questione delle agevolazioni, senza con ciò compromettere la sollecita esecuzione del collaudo e la conseguente corresponsione dei sussidi.

Ti sarò grato se avrai modo di rispondermi prontamente, quanto meno esprimendomi il tuo avviso sul punto, più urgente, della registrazione.

Credo che tutti i documenti interessanti siano ancora presso di te.

Io te li inviai con la già ricordata mia lettera del 27 febb.1930.

Con i più cordiali saluti



ALLEGATI: estratto decreto di concessione 30/3/1933

elenco degli atti per il riconoscimento della concessione di derivazione del Lago Nero e Minori, di Aviasco

AZIENDA ELETTRICA CRESPI & C.

Elenco degli ATTI per il riconoscimento della Concessione di
DERIVAZIONI DAL LAGO NERO E MINORI DI AVIASCO

IN VALGOGLIO

=====

- 23 aprile 1918 Domanda derivazione Lago Nero HP. 766,88
- 16 ottobre 1919 Decreto di concessione
- 16 marzo 1921 Comunicazione aumento potenza a HP 2200 e richiesta
sovvenzione
- 9 marzo 1924 Domanda approvazione progetto aumento capacità bacini
18 e aumento potenza impianto
- 29 dicembre 1925 Nuova domanda delle sovvenzioni
- 14 aprile 1926 Proposta al Ministero per transazione vertenza con
richiesta dell'esonero dei canoni
- 25 marzo 1927 Compromesso di transazione vertenza
- 18 settembre 1928 Domanda specifica per l'esonero del canone ~~a~~ del
diritto proporzionale di registro.
- 28 Settembre 1928 Schema di disciplinare ~~ab~~ concessione HP.2950,10
- 11 ottobre 1928 Restituzione del disciplinare con richieste
- 31 dicembre " Collaudo dell'impianto
- 25 luglio 1930 Collaudo Diga Lago Nero
- 12 Novembre 1931 Firma nuovo disciplinare di concessione

Div. I2

N. 690

dal DECRETO DI CONCESSIONE
per la derivazione del LAGO NERO in Aviasco

Omissis

Ritenuto che l'istanza 19 settembre 1928 dell'Azienda Elettrica Cressi per la Concessione di esonero totale dei canoni sulla potenza complessiva di HP 2950,10 a sensi dell'art. 48 R.D. 9 ottobre 1919 N. 2161 e per l'esenzione del diritto proporzionale di registro sull'atto di concessione, a sensi dell'art. 49 del predetto R. Decreto, non può essere accolta per quanto riguarda l'esonero del canone, giacchè essa, per la potenza producibile coll'impianto originario avrebbe dovuto essere presentata entro i termini prescritti dall'art. 85 del Regolamento 14 agosto 1920 N. 1285 prorogati col R.D. 7 aprile 1921 N. 556 e per l'energia prodotta colle varianti, oggetto del presente decreto, avrebbe dovuto essere presentata almeno insieme alla domanda di varianti, a sensi dell'art. 53 del precitato regolamento, mentre per quanto riguarda l'esenzione del diritto proporzionale di registro dell'atto di concessione, la Ditta concessionaria dovrà ~~far~~ far valere le sue origini direttamente innanzi ai competenti uffici finanziari agli effetti del citato art. 49.

Visto il disciplinare ecc.ecc.;

Roma, 30 marzo 1933 - XI°

Registrato alla Corte dei Conti il 2/5/1933

Caro Bonola,

Roma, 3 luglio 1939

Ho conferito stamattina con
il com. Sacchi - l'ispettore generale
delle Acque Pubbliche. Gli ho lungamente
esposto le ragioni della Azienda Crespi
per ottenere l'esonero totale dei carrai.
Il com. Sacchi, ~~non~~ ~~mi~~ che ~~conosce~~
afai bene la questione per averla
seguita nelle sue precedenti fasi, ha
netamente esclusa la possibilità
di ottenere l'esonero totale o
parziale dei carrai. ^{superare}

Se anche si potesse ^{superare} ciò che
al Sacchi non pare possibile, la
questione dei termini, resterebbe
sempre l'opposizione insuperabile
della Finanza. Il Sacchi mi

ha riferito che mentre un tempo
- prevalendo altri criteri - si concedeva
in caso di comprovato bisogno, da
l'esorcero dei caroni, ora in
nessun caso il Ministero delle
Finanze vuol perdere anche una
sola lira sui caroni stessi. E
quante volte il Ministero dei L. L. P. P.
ha proposto agevolazioni sulla decima
(e questo è stato, come ricordo, il
caso della Brepi) sempre ha trovato
nel Ministero delle Finanze resistenze
durissime.

Stando così le cose non pare al
facili sarebbe possibile insistere,
giacché ogni domanda per l'esercizio
totale o parziale verrebbe respinta.
Cordial saluti aff.

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano 5 luglio 1933

A S.E. l'on. Avv. Ivanoe Bonomi

--- R O M A ---

Piazza Libertà 4

Caro Bonomi,

AZIENDA ELETTRICA CRESPI & C. - IMPIANTI IDROELETTRICI ALTO SERIO

Ho ricevuto la tua lettera d'oggi.

Ne ho tosto dato comunicazione alla A.E.C.

Quanto tu mi riferisci sembra escludere ogni ulteriore possibilità.

Se tu vedessi ancora un qualsiasi spiraglio, o ti si presentasse qualche nuovo argomento da far valere, non vorrai tralasciare un estremo tentativo.

Non potrebbe, a tal fine, giovare un ^{nuovo} richiamo allo spirito, oltre che alla lettera, dell'atto di transazione, ed un invito ad interpellare in proposito l'Avvocatura di Stato milanese ?

Io ritengo che l'avv. Nonnis, interpellato, confermerebbe che con quell'atto si vollero riservare alla A.E.C. tutti i benefici che non fossero perentoriamente esclusi dalla legge. E' ben difficile, d'altra parte, immaginare che alla transazione si addivenisse, senza assicurare alla A.E.C., che rinunciava ai suoi diritti di proprietà, quel trattamento di favore che a tante altre aziende idroelettriche veniva e viene ancora concesso, anche all'infuori di ogni causa e di ogni transazione.

A tei miei più cordiali saluti



di una nuova domanda,
~~che~~ sarebbe indubbiamente
la quale respinta.

Saluti cordiali dal

Amo aff